



**Bruxelles, 8 marzo 2018
(OR. en)**

6931/18

**CORDROGUE 26
SAN 78
RELEX 202**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	8 marzo 2018
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	6441/18
Oggetto:	Promozione del ricorso ad alternative alle sanzioni coercitive per i criminali che fanno uso di droghe - Conclusioni del Consiglio (8 marzo 2018)

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla promozione del ricorso ad alternative alle sanzioni coercitive per i criminali che fanno uso di droghe, adottate dal Consiglio nella sessione dell'8 marzo 2018.

Conclusioni del Consiglio sulla promozione del ricorso ad alternative alle sanzioni coercitive per i criminali che fanno uso di droghe

Il Consiglio dell'Unione europea e gli Stati membri dell'Unione europea,

RICONOSCENDO che il consumo di droghe illecite e la tossicodipendenza rappresentano un problema di salute pubblica che necessita di una risposta socio-sanitaria adeguata ed efficace incentrata sulla persona al fine di migliorare la salute pubblica e la sicurezza pubblica degli individui, delle famiglie e delle comunità in tutta Europa;

RIBADENDO il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, della solidarietà, dello stato di diritto e dei diritti umani, nonché delle libertà fondamentali di ciascun individuo nello sviluppo e nell'attuazione della politica dell'UE in materia di droga;

RICORDANDO che l'Unione europea punta a contribuire ad una riduzione della domanda e dell'offerta di droga all'interno dell'UE grazie a una politica in materia di droga integrata, equilibrata e basata su dati;

RILEVANDO che le tre convenzioni delle Nazioni Unite in materia di controllo delle droghe invitano gli Stati membri a prevedere, nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, se del caso, in alternativa alle condanne o alle pene, misure quali terapie, istruzione, accompagnamento successivo, riabilitazione e reintegrazione sociale destinate ai consumatori di droga che hanno commesso i reati elencati in tali convenzioni;

RICORDANDO che le dichiarazioni e risoluzioni ONU ad alto livello evidenziano chiaramente la necessità di intraprendere ulteriori azioni, compresa la necessità di individuare e sviluppare approcci alternativi, efficaci in termini di costi e basati su dati, e di considerare, nei casi pertinenti, l'eventualità di attuare pienamente tali misure attraverso la collaborazione e la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge, i sistemi di giustizia penale, di salute pubblica, sociale e di istruzione e i prestatori di servizi sociali e sanitari, nonché di raccogliere e condividere dati, ricerche e migliori pratiche sull'attuazione delle rispettive misure;

RICONOSCENDO che le misure destinate ai criminali che fanno uso di droghe in alternativa alle condanne o alle pene, anche detentive, costituiscono un sostegno documentato e fondamentale a favore di persone che necessitano di assistenza a causa del loro consumo di droga o della loro tossicodipendenza;

RIAFFERMANDO il principio della continuità dell'assistenza nel corso dell'intero procedimento penale come pure il principio della proporzionalità nelle politiche nazionali, anche per quanto riguarda i reati commessi da criminali che fanno uso di droghe;

RICONOSCENDO che misure alternative alle pene detentive per i criminali che fanno uso di droghe potrebbero ridurre i tassi di recidiva ed alleviare gli oneri finanziari e amministrativi nonché i costi sociali, aumentando nel contempo l'inclusione sociale;

CONSIDERANDO che è necessario proseguire gli sforzi affinché sia assicurato sostegno alle misure alternative nella politica mondiale in materia di droga;

OSSERVANDO che, nella sua relazione del 2016 relativa a uno studio sulle alternative alle sanzioni coercitive in risposta ai reati contro la legge sulla droga e ai reati connessi alla droga¹, la Commissione ha concluso che tutti gli Stati membri hanno disposto almeno una misura alternativa alle sanzioni coercitive e alcuni ne hanno disposte diverse e che, in genere, le alternative disponibili riguardano le terapie. RICORDANDO nel contempo che lo studio ha evidenziato l'esistenza negli Stati membri di ostacoli pratici e amministrativi al ricorso ad alternative alle sanzioni coercitive e che i dati necessari per valutare e migliorare le misure alternative, specie con riguardo ai tassi di completamento e alle esigenze di coloro che ne sono i destinatari, sono limitati;

FACENDO RIFERIMENTO alla strategia dell'Unione europea in materia di droga (2013-2020)² e al piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga 2017-2020³, in cui si incoraggiano gli Stati membri a prevedere e ad applicare, qualora opportuno e conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici, alternative alle sanzioni coercitive per i criminali che fanno uso di droghe, quali istruzione, sospensione della pena subordinata alla terapia, sospensione dell'indagine o dell'azione penale, riabilitazione e recupero, accompagnamento successivo e reintegrazione sociale;

¹ "Study on alternatives to coercive sanctions as response to drug law offences and drug-related crimes", maggio 2016, RAND Europe per la Commissione europea

² GU C 402 del 29.12.2012, pagg. 1-10.

³ GU C 215 del 5.7.2017, pagg. 21-58.

OSSERVANDO che le alternative alle sanzioni coercitive possono applicarsi a una serie di reati, fra cui quelli commessi a motivo del consumo di droga, che in numerosi Stati membri il consumo e/o la detenzione di droga per uso personale non costituiscono reato e che gli Stati membri hanno il diritto di imporre tali misure nei casi pertinenti in cui siano coinvolti criminali che fanno uso di droghe secondo la legislazione dello Stato membro interessato;

OSSERVANDO che, data la diversità degli ordinamenti giuridici e delle esigenze, l'adozione e attuazione di misure alternative alle sanzioni coercitive dovrebbero essere modulate dagli Stati membri in base alle rispettive realtà e agli ordinamenti giuridici nazionali;

RICORDANDO che l'attuazione di tali misure dovrebbe essere accompagnata da nuovi studi a livello di UE che forniscano dati affidabili e comparabili sulla loro applicazione;

RICONOSCENDO che i termini "alternative alle sanzioni coercitive" potrebbero anche riferirsi, secondo la legislazione nazionale degli Stati membri, alle alternative applicate al posto o ad integrazione delle tradizionali misure di giustizia penale previste per i criminali che fanno uso di droghe;

RICONOSCENDO che rientra nelle competenze degli Stati membri elaborare e adottare politiche nazionali in materia di giustizia penale e norme penali relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di droga a norma dell'articolo 83 TFUE, RICORDANDO nel contempo che, a norma dell'articolo 168 TFUE, l'Unione europea completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione;

IL CONSIGLIO

1. SOTTOLINEA la necessità che gli Stati membri prevedano e applichino, qualora opportuno e conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici, misure alternative alle sanzioni coercitive per i criminali che fanno uso di droghe al fine di prevenire la criminalità, ridurre le recidive e rafforzare l'efficacia e l'efficienza del sistema di giustizia penale, prendendo nel contempo in esame anche la possibile riduzione dei danni per la salute e la minimizzazione dei rischi per la società;
2. INCORAGGIA gli Stati membri, qualora opportuno e conformemente al diritto nazionale, a prevedere e a continuare a promuovere la disponibilità, l'effettiva attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle misure previste in alternativa alle sanzioni coercitive per i criminali che fanno uso di droghe, quali istruzione, (sospensione della pena subordinata alla) terapia, sospensione dell'indagine o dell'azione penale, riabilitazione e recupero, accompagnamento successivo e reintegrazione sociale;
3. RICORDA che tali misure possono essere attuate nelle diverse fasi dei procedimenti per reati commessi da criminali che fanno uso di droghe, compresa la fase preprocessuale, qualora opportuno e conformemente al diritto nazionale;
4. INVITA gli Stati membri a esaminare nell'ambito delle politiche nazionali i dati esistenti sull'attuazione di tali misure e a condividerli con le competenti autorità europee e nazionali responsabili della trasmissione di dati e i sistemi di monitoraggio;
5. INVITA gli Stati membri a fare opera di sensibilizzazione, grazie ad esempio alla formazione, sulla disponibilità e il ricorso efficace di queste misure e a sostenere la cooperazione e la collaborazione tra i responsabili delle politiche a livello nazionale che operano nel settore dell'applicazione della legge, della giustizia penale, della salute pubblica, in campo sociale e nel settore dell'istruzione e, se del caso, le persone che forniscono sostegno ai criminali che fanno uso di droghe;
6. INVITA gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea a intensificare la cooperazione internazionale promuovendo e condividendo le migliori pratiche con i paesi terzi sul ricorso alle misure previste in alternativa alle sanzioni coercitive nonché dati sull'efficacia di tali misure;

7. INVITA l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze a proseguire il monitoraggio delle misure e a procedere allo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione e sullo sviluppo di tali misure, sulla loro efficacia, anche in termini di costi, e INVITA anche la Commissione a sostenere questi lavori;

8. RICORDA l'obbligo fatto alla Commissione di effettuare una valutazione globale dell'attuazione della strategia dell'Unione europea in materia di droga (2013-2020) e del piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga 2017-2020, che deve tener conto, fra l'altro, delle conclusioni raggiunte sulla questione delle alternative alle sanzioni coercitive.
